

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2864

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DEIDDA, ALBANO, BELLUCCI, BUTTI, CIABURRO, DELMASTRO DELLE
VEDOVE, FRASSINETTI, SILVESTRONI**

Istituzione di una zona franca produttiva nel territorio delle isole
minori e dei piccoli comuni montani

Presentata il 19 gennaio 2021

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le isole minori e i piccoli comuni montani sono una specificità del nostro Paese e ne caratterizzano l'identità storica, culturale, sociale e amministrativa; tuttavia sussistono ancora forti elementi di discriminazione che ostacolano in modo assolutamente decisivo lo sviluppo della loro economia e che riguardano, in particolare, i trasporti, l'approvvigionamento idrico, l'assistenza sanitaria, l'istruzione, le condizioni abitative e lo smaltimento dei rifiuti.

Se, dunque, si vuole arrestare il processo di progressiva erosione di queste piccole comunità, nonché la trasformazione di questi centri in meri borghi turistici, spesso abitati solo nei mesi estivi, impedendo, conseguentemente, la dispersione delle antiche tradizioni a causa di un processo migratorio costante, è necessario intervenire tem-

pestivamente con misure efficaci anche di natura fiscale.

È noto che le isole minori e i piccoli comuni montani da sempre vivono una situazione di grave svantaggio competitivo anche rispetto alla medesima regione nella quale sono situati i rispettivi territori: in particolare, il costo della vita, gravato dai prezzi maggiorati dei beni e da servizi lontani e spesso difficilmente accessibili, sta diventando sempre più insostenibile sia per gli abitanti che per le attività produttive che operano in questi territori; una situazione che la crisi economica globale ha contribuito ad aggravare, con evidenti ricadute negative a livello sia socio-economico che occupazionale.

Appare, dunque, quanto mai necessario un intervento normativo per l'istituzione, in tali territori, di una zona franca produt-

tiva, giustificata dall'isolamento dei comuni interessati, che necessitano di specifiche strategie mirate allo sviluppo e all'occupazione: un intervento che consentirebbe, fra l'altro, di usufruire di agevolazioni fiscali anche sui servizi turistici, aumentando la competitività delle attività economiche dei territori interessati, allungando la stagione turistica e favorendo l'attrazione di importanti investimenti nel territorio.

Nell'ordinamento italiano, la disciplina delle zone franche urbane è contenuta nell'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), modificata da una serie di successivi interventi normativi. Tali aree sono caratterizzate da una serie di benefici fiscali, applicabili per una durata determinata in favore delle piccole e micro imprese produttive e commerciali, in ogni caso con esclusione delle imprese operanti in alcuni settori della costruzione di automobili, della costruzione navale, della siderurgia e del trasporto su strada.

In particolare, sono previsti:

1) l'esenzione dalle imposte sui redditi, totale per i primi cinque periodi di imposta, parziale per i successivi periodi fino al nono;

2) l'esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive per i primi cinque periodi di imposta, fino all'imponibile di

euro 300.000 per ciascun periodo di imposta;

3) l'esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, entro determinati limiti e condizioni, totale per i primi cinque anni di attività, parziale per i successivi periodi fino al nono.

In ragione delle caratteristiche naturali e di popolazione delle isole minori e dei piccoli comuni montani, l'applicazione delle agevolazioni previste per le zone franche urbane appare l'unica strada percorribile per rilanciare l'economia del territorio e promuoverne un equilibrato sviluppo e non deve essere considerata un privilegio ma l'unico rimedio per compensare le difficoltà di un territorio dove i costi di produzione sono molto più alti che nel resto d'Italia, a causa dell'assenza di infrastrutture e dell'alto costo dei trasporti e dell'energia.

La presente proposta di legge si compone di tre articoli: l'articolo 1 istituisce nel territorio delle isole minori e dei comuni montani una zona franca produttiva a decorrere dal 1° febbraio 2021; l'articolo 2 prevede i benefici e le agevolazioni per le imprese che decidono di operare nell'ambito della zona franca produttiva; l'articolo 3 reca le disposizioni finanziarie.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione di una zona franca produttiva nel territorio delle isole minori e dei piccoli comuni montani)

1. Al fine di favorire le attività industriali, commerciali, artigianali e turistiche, nonché di sostenere e promuovere lo sviluppo dell'occupazione, il rilancio socio-economico e l'interscambio commerciale con l'estero, a decorrere dal 1° febbraio 2021, è istituita una zona franca produttiva nel territorio delle isole minori individuate dall'allegato A annesso alla presente legge.

2. Ai medesimi fini di cui al comma 1 è, altresì, istituita una zona franca produttiva nel territorio dei comuni situati al di sopra di 500 metri di altitudine sul livello del mare e con una popolazione residente non superiore a 3.000 abitanti.

Art. 2.

(Disciplina della zona franca produttiva)

1. Alla zona franca produttiva di cui all'articolo 1 della presente legge si applicano, nel limite massimo di spesa di cui all'articolo 3 della medesima legge, le disposizioni dell'articolo 1, commi da 341 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le agevolazioni previste dal citato comma 341 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 si applicano alle piccole e micro imprese che, per un periodo di cinque anni, costituiscono una nuova attività economica a decorrere dal 1° febbraio 2021, nonché, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, alle piccole e micro imprese che hanno avviato la propria attività prima di tale data.

2. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite

le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo. Entro lo stesso termine sono adottate le deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, ai sensi dell'articolo 1, comma 342, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il finanziamento dei programmi di intervento relativi alla zona franca produttiva di cui all'articolo 1 della presente legge.

3. L'efficacia delle disposizioni del comma 1 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, di esclusione e di favore fiscale di cui al rapporto annuale allegato allo stato di previsione dell'entrata previsto ai sensi dell'articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati in base alle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2021, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 2,5 milioni di euro annui, a copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione della medesima disposizione con riferimento ai singoli regimi interessati.

Allegato A
(Articolo 1, comma 1)

ELENCO DELLE ISOLE MINORI

Provincia	Isola
AG	Lampedusa
AG	Linosa
FG	Capraia
FG	San Domino
FG	San Nicola
GR	Giannutri
GR	Giglio
LI	Capraia
LI	Gorgona
LI	Elba
LI	Pianosa
LT	Ponza
LT	Santo Stefano
LT	Ventotene
ME	Alicudi
ME	Filicudi
ME	Lipari
ME	Panarea
ME	Salina
ME	Stromboli
ME	Vulcano
NA	Capri
NA	Ischia
NA	Procida
PA	Ustica
SP	Palmaria
SS	Asinara
SS	Caprera
SS	La Maddalena
SS	Molara (Olbia)
SS	Razzoli (La Maddalena)
SS	Santa Maria
SS	Santo Stefano
SS	Spargi
SS	Tavolara
SU	San Pietro

TP	Favignana
TP	Levanzo
TP	Marettimo
TP	Pantelleria

PAGINA BIANCA



18PDL0129630